

## **Art. 416-bis c.p. e associazioni criminali “senza nome”: la Cassazione propone uno “screening di mafiosità” con riferimento al Clan Fasciani di Ostia.**

di ***Emanuele Damante***

CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, 16 MARZO 2020 (UD. 29 NOVEMBRE 2019), N. 10255  
PRESIDENTE DIOTELLAVI, RELATORE ARIOLLI.

**1.** La Corte di Cassazione, a distanza di due anni<sup>1</sup>, torna a pronunciarsi sulla riconducibilità della consorteria delinquenziale ostiense capeggiata da Carmine Fasciani e dalla sua famiglia all’associazione di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p.<sup>2</sup>

E lo fa con una sentenza molto particolare che si caratterizza – oltre che per la conferma della condanna per associazione mafiosa già inflitta dai giudici di merito – per la chiarezza espositiva e l’incredibile lucidità con le quali il giudice estensore ha esaminato il tema della configurabilità del reato associativo mafioso nei confronti delle c.d. “*mafie non tradizionali*”. Tema certamente non nuovo a livello giurisprudenziale, visti i numerosi e variegati arresti (anche recentissimi) sull’argomento, ma decisamente “caldo” e

---

<sup>1</sup> La sentenza in commento costituisce l’epilogo dell’inchiesta “*Alba Nuova*”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ed eseguita dalla Squadra mobile nel luglio del 2013. Dopo che in primo grado era stata riconosciuta l’associazione di stampo mafioso, la Corte d’Appello di Roma ha negato l’applicazione dell’art. 416-bis c.p.; la Corte di Cassazione, pronunciandosi per la prima volta sulla vicenda, ha riconosciuto invece la valenza mafiosa del Clan Fasciani ed ha annullato la sentenza disponendo il rinvio al medesimo Collegio territoriale di secondo grado per una nuova valutazione sul punto. Più nello specifico, nella sentenza di annullamento si legge che «nello schema normativo previsto dall’art. 416-bis c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma vi rientrano anche le *piccole “mafie”* con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l’essere armati e usare materiale esplodente non è infatti un elemento costitutivo dell’associazione ex art. 416-bis, ma realizza solo un’ulteriore modalità di azione che aggrava la responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi, però, del metodo dell’intimidazione da cui derivano assoggettamento ed omertà». Così Cass. Pen., Sez. VI, 28 dicembre 2017 (ud. 26 ottobre 2017) n. 57896. Nel processo d’appello-bis, infine, la Corte d’Appello di Roma si è allineata ai principi di diritto espressi dalla pronuncia della Cassazione.

<sup>2</sup> Per un’autorevole riflessione sulla decisione in esame, si rinvia a C. VISCONTI, “*Non basta la parola mafia”: la Cassazione scolpisce il “fatto” da provare per un’applicazione ragionevole dell’art. 416 bis alle associazioni criminali autoctone*, in *Sist. pen.*, 24 marzo 2020.

delicato. Ed infatti, la pronuncia della Cassazione arriva in un periodo storico molto importante per il destino della norma incriminatrice *de qua*, come del resto testimoniano le due recenti istanze di rimessione alle Sezioni Unite<sup>3</sup> (rispettivamente nel 2015 e nel 2019) cui queste ultime hanno sostanzialmente risposto “facendo orecchie da mercante”, rifiutando entrambe le volte di pronunciarsi autorevolmente sulla questione loro sottoposta.<sup>4</sup>

La novità è rappresentata dal fatto che i giudici della Seconda Sezione Penale della Cassazione, nel procedimento riguardante il Clan Fasciani di Ostia, intervengono proponendo un vero e proprio “*screening di mafiosità*”<sup>5</sup>, vale a

---

<sup>3</sup> Entrambe le istanze di rimessione traevano origine da alcune complesse vicende giudiziarie, riguardanti appartenenti a sodalizi della ‘ndrangheta calabrese che operavano in zone lontane da quelle di origine storica. Più nello specifico, la questione interpretativa atteneva, in entrambi i casi, alla possibilità di applicare l’art. 416-*bis* c.p. in presenza di strutture criminali siffatte – rappresentanti, in sostanza, mere gemmazioni di preesistenti ed attive aggregazioni mafiose trapiantate in aree non tradizionali di competenza – pur nell’assenza di contestuali e concreti atti di intimidazione nei territori di nuova colonizzazione (c.d. “*mafia silente*”). Questo, ad esempio, il quesito posto alle Sezioni Unite nell’ultima ordinanza: «se sia configurabile il reato di cui all’art. 416-*bis* cod. pen. con riguardo a una articolazione periferica (cd. “*locale*”) di un sodalizio mafioso, radicata in un’area territoriale diversa da quella di operatività dell’organizzazione “madre”, anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l’organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento» (Cfr. Cass., Sez. I, ord. 15 marzo 2019, dep. 10 aprile 2019, n. 15768, Pres. Di Tomassi, Rel. Binenti, imp. Albanese e Nesci). Per una più completa disamina relativa all’argomento, si vedano L. NINNI, *Alle Sezioni Unite la questione della configurabilità del delitto di associazione di tipo mafioso con riguardo ad articolazioni periferiche di un sodalizio mafioso in aree “non tradizionali”*, in *Dir. pen. cont.*, 6/2019; V. GIGLIO, *Il silenzio è d’oro? La mafia silente al vaglio delle Sezioni Unite*, in *www.filodiritto.com*, 24 luglio 2019; sia qui permesso anche il rinvio a E. DAMANTE, *Quando manca l’intimidazione: a proposito della c.d. “mafia silente” o “mercatista”*, in *DisCrimen, Criminalità organizzata*, 02 marzo 2020.

<sup>4</sup> Da ultimo il Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione, con provvedimento del 17 luglio 2019 emesso ex art. 172 disp. att. c.p.p., ha infatti restituito gli atti alla sezione rimettente ritenendo inesistente l’asserita questione interpretativa. Nell’ordinanza di restituzione, il vertice della Cassazione si è limitato a puntualizzare che «[...] il prisma rappresentato dai variegati arresti sul tema, può sostanzialmente ricondursi ad unità là dove si considera il presupposto ermeneutico comune che anche nel caso della delocalizzazione richiede, per poter riconoscere la natura mafiosa dell’articolazione territoriale, una capacità intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile». Analogamente era successo nel 2015. Sul punto si rinvia alle condivisibili note critiche di V. GIGLIO, *Ancora sulla “mafia silente”: escluso il contrasto interpretativo*, in *www.filodiritto.com*, 5 settembre 2019; G. AMARELLI, *Mafie delocalizzate: le Sezioni Unite risolvono (?) il contrasto sulla configurabilità dell’art. 416 bis c.p. ‘non decidendo’*, in *Sist. pen.*, 18 novembre 2019; C. VISCONTI, *La mafia “muta” non integra gli estremi del comma 3 dell’art. 416 bis c.p.: le Sezioni Unite non intervengono, la I Sezione della Cassazione fa da sé*, in *Sist. pen.*, 22 gennaio 2020.

<sup>5</sup> C. VISCONTI, “*Non basta la parola mafia*”, cit., parla di «*vademecum* per un’applicazione ragionevole del delitto associativo alle formazioni criminali “autoctone”».

dire un protocollo operativo particolarmente rigoroso cui dovranno in futuro attenersi gli organi giudicanti ai fini della configurabilità dell'art. 416-*bis* nel caso di "*mafie senza nome*". Il riferimento è a quelle consorterie delinquenziali che «malgrado prive di un *nomen* e di una "storia" criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note».<sup>6</sup>

Ma la sentenza in commento si segnala anche (e soprattutto) per una rinnovata attenzione, da parte dei giudici di legittimità, ai principi costituzionali in materia penale – quali quelli di tassatività, proporzionalità e di offensività –, molto spesso in passato sacrificati sull'altare della repressione del crimine organizzato.

**2.** La Corte, innanzitutto, analizza la natura e gli elementi costitutivi del reato di associazione di tipo mafioso.

Come noto, il terzo comma dell'art. 416-*bis* c.p. definisce mafiosa l'associazione i cui partecipi «si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva [...]». A prescindere dalle varie finalità che un sodalizio di questo tipo può perseguire, finalità peraltro tutte contemplate dal legislatore<sup>7</sup> e da sempre considerate alternative dalla giurisprudenza, è invece il metodo utilizzato che qualifica l'associazione mafiosa in quanto tale.

Perciò, la Suprema Corte afferma che cuore della fattispecie incriminatrice deve considerarsi indubbiamente il «terzo comma dell'art. 416-*bis* cod. pen., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa – in sostanza, quelle finalità che si qualificano solo se c'è uno specifico "metodo" che le alimenta – delineando in tal modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini».<sup>8</sup>

Orbene, «il metodo mafioso, così come descritto dal terzo comma dell'art. 416-*bis* cod. pen., colloca la fattispecie all'interno di una classe di reati associativi che, parte della dottrina, definisce "*a struttura mista*", in contrapposizione a quelli "*puri*", il cui modello sarebbe rappresentato dalla "generica" associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen.». La differenza tra i due "modelli" di illecito associativo risiederebbe, in sostanza,

<sup>6</sup> Cass. Pen., Sez. II, 16 marzo 2020, cit., 64.

<sup>7</sup> Le finalità sono: commettere delitti; acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici; realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri; impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

<sup>8</sup> Cass. Pen., Sez. II, 16 marzo 2020, cit., 64.

«proprio in quell'elemento "aggiuntivo" rappresentato dal metodo»<sup>9</sup>, nel senso che, mentre per l'associazione semplice è sufficiente la creazione di una organizzazione stabile e diretta al compimento di una serie indeterminata di delitti, per l'associazione mafiosa è necessario un *quid pluris*: che questa, cioè, abbia conseguito nell'ambiente circostante una reale ed effettiva carica d'intimidazione e che gli aderenti si siano avvalsi in modo effettivo di tale forza, sia pure nei modi più disparati.

Dal momento che tale ricostruzione non è accettata universalmente in dottrina<sup>10</sup> ed in giurisprudenza<sup>11</sup>, è allora di significativa importanza che la Corte abbia innanzitutto preso una chiara posizione sul punto, propendendo per l'orientamento più aderente alle garanzie costituzionali. Ed infatti, «il metodo mafioso, in questa prospettiva, assumerebbe connotazioni di *pregnanza "oggettiva"*, tali da qualificare non soltanto il "modo d'essere" della associazione [...] ma anche il suo "modo di esprimersi" in un determinato contesto storico e ambientale». E proprio tale «caratura "oggettiva" vale anche a consegnare alla fattispecie un coefficiente di offensività tale da giustificare, sul piano della proporzionalità, il rigoroso editto sanzionatorio, in linea con i più recenti approdi della Corte Costituzionale».<sup>12</sup> In altri termini, il metodo intimidatorio tipizzato nel terzo comma dell'art. 416-*bis* c.p., unitamente ai riflessi ambientali che esso produce in termini di

<sup>9</sup> *Ibid.*, 65.

<sup>10</sup> Considerano certamente l'art. 416-*bis* c.p. un illecito associativo a "struttura mista" G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, Padova, Cedam, 1993, 49 ss.; C. VISCONTI, *Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord. Una sfida alla tenuta dell'art. 416-bis?*, in *Dir. pen. cont.*, 22 settembre 2014, *Riv. trim.*, 1/2015, 353 ss.; ritengono invece superflua una tale distinzione tra modelli associativi G. NEPPI MODONA, *Il reato di associazione mafiosa*, in *Dem. e dir.*, 1983, n. 4, 51; G. FIANDACA, *Commento all'art. 1 legge 13 settembre 1982 n. 646*, in *Legisl. pen.*, 1983, 261 ss. Secondo quest'ultimo autore, più in dettaglio, attraverso l'espressione normativa contenuta nel testo del terzo comma dell'art. 416-*bis* c.p., il legislatore avrebbe voluto riferirsi ad una modalità comportamentale tipica delle mafie e rientrante «tra gli strumenti di pressione di cui l'associazione stessa soglia o comunque intenda avvalersi», senza tuttavia richiedere una necessaria oggettivazione della stessa sul piano empirico. Un'originale opzione interpretativa, per così dire intermedia, è suggerita da G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, Milano, Giuffrè, 2008, 133, il quale osserva, in riferimento alla struttura mista del reato di associazione mafiosa, che «questa tesi è da condividere solo nella parte in cui essa presuppone "un'attività strumentale, esterna ed ulteriore rispetto al mero fenomeno associativo", ma non nella parte in cui essa presuppone che tale attività debba proiettarsi direttamente verso la "realizzazione delle finalità del sodalizio criminoso"».

<sup>11</sup> Propende per la ricostruzione mista anche Cass., Sez. I, 10 luglio 2007, n. 34974, Brusca, Rv. 237619; *contra* Cass. Pen., Sez. V, 3 marzo 2015, n. 31666; Cass. Pen., Sez. V, sentenza n. 28722 del 24/05/2018 (dep. 21/06/2018). La situazione di "stallo" e di oggettiva incertezza sul tema si deve, a parere di chi scrive, anche alla decisione delle Sezioni Unite di non pronunciarsi autorevolmente sulle due questioni interpretative recentemente sottoposte alla loro attenzione, atteso che una deliberazione di queste ultime sul punto avrebbe avuto inevitabili effetti anche sulla ricostruzione dogmatica dell'istituto *ex art. 416-bis* c.p.

<sup>12</sup> Cass. Pen., Sez. II, 16 marzo 2020, cit., 65-66.

assoggettamento e di omertà, costituisce una sorta di “àncora” cui l’interprete deve necessariamente aggrapparsi per poter consentire alla fattispecie di rimanere all’interno del perimetro tracciato dal Costituente.

**3.** Il ragionamento svolto dagli Ermellini spiega perché maggiore attenzione dovrà prestare l’organo giudicante nel caso in cui si abbia a che fare con una realtà associativa delinquenziale diversa dalle “*mafie già note*”. Ed infatti, «che l’associazione mafiosa costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, l’ordine economico, quello sociale e quant’altro possa entrare nel programma della associazione è un fatto: ma ciò non toglie che il relativo metodo – per integrare la fattispecie incriminatrice – allorché attenga [ad una] struttura autonoma ed originale, caratterizzata dal proposito di utilizzare la stessa metodica delinquenziale delle mafie storiche, debba andare al di là di una mera dichiarazione di intenti, altrimenti rischiando di far sconfinare il “tipo” normativo in connotazioni meramente soggettivistiche, sulla falsariga di modelli di “*tipo d’autore*”, ormai preclusi al sistema». <sup>13</sup>

Con questa fondamentale premessa, il Decidente apre il tema centrale relativo alla delimitazione applicativa dell’art. 416-*bis* c.p., norma «introdotta nel “sistema” dei reati associativi dalla legge Rognoni-La Torre del 1982, per colmare quello che appariva essere un *deficit* di criminalizzazione di realtà associative più “complesse” delle ordinarie associazioni criminali, in quanto “storicamente” dedite alla “sopraffazione” di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica. Il legislatore, peraltro, non si è limitato a “registrare” realtà (talvolta secolari) già presenti, come la mafia, la ‘ndrangheta, la camorra, la “Sacra corona unita”, ecc., da tempo dotate di un *nomen* [...] ma ha anche aperto un indefinito ambito operativo, per così dire “parallelo”, destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un *nomen* e di una “storia” criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti» alle associazioni mafiose già conosciute. <sup>14</sup> Chiaro è il riferimento dei giudici all’ultimo comma dell’art. 416-*bis* c.p., disposizione introdotta appositamente dal legislatore al fine precipuo di rendere punibile un “*paradigma di delinquenza mafiosa*” sicuramente più esteso delle sole manifestazioni secolari e “regionalistiche” del fenomeno (sebbene la stragrande

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 66-67. Si vedano gli ammonimenti di F. BRICOLA, *Premessa al commento della legge 13 settembre 1982 n.646, in Legisl. pen.*, 1983, 240, circa «l’eventualità che il sospetto entri a vele ancor più spiegate» nella cornice della fattispecie; in senso adesivo G. SPAGNOLO, *L’associazione di tipo mafioso*, cit., 59 e G. FIANDACA, *Commento*, cit., 262, i quali avvertono contro il pericolo che la giurisprudenza si lasci guidare da interpretazioni esclusivamente soggettive e presuntive, finendo per motivarle attraverso “clausole di stile”.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 63-64.

maggioranza della dottrina riconosca in tale comma una mera "superfetazione legislativa"<sup>15</sup>).

Dunque, l'ultimo comma della disposizione estende chiaramente l'ambito applicativo della disposizione a quelle associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che perseguano – attraverso lo stesso metodo – le finalità tipiche delle consorterie mafiose classiche. Ecco perché tale comma rappresenta, in definitiva, una "clausola aperta": «chiunque dia vita o partecipi ad un sodalizio che persegua quei fini con quel metodo, è chiamato a rispondere del reato, a prescindere dal *nomen*, dal territorio e dagli eventuali delitti specifici riferibili a quel sodalizio».<sup>16</sup>

**4.** Ma se in riferimento alle mafie tradizionali la giurisprudenza ha già avuto modo, in passato, di "prendere atto" della pericolosità reale di tali sodalizi – avendone sperimentate l'efferatezza, la crudeltà, il sistema di potere e la vastità dei settori di intervento –, pericolosità che ha poi spinto soprattutto gli organi giudicanti ad estrapolare, nel corso del tempo, massime di esperienza dai dati offerti dalla storia e dalla sociologia, con riferimento ai gruppi criminali di nuova origine, non aventi un "nome" da spendere come strumento di pressione nei confronti della collettività, maggior prudenza dovrà invece prestare l'interprete agli schemi concettuali e dogmatici da utilizzare nel percorso esegetico/applicativo. Ed ecco perché «le associazioni che non hanno una connotazione criminale qualificata sotto il profilo "storico", dovranno essere analizzate nel loro concreto atteggiarsi, in quanto per esse "non basta la parola" (il *nomen* di mafia, camorra, 'ndrangheta, ecc.); ed è evidente, che, in questa opera di ricostruzione, occorrerà porre particolare attenzione alle peculiarità di ciascuna specifica realtà delinquenziale, in quanto la norma mette in luce un problema di "assimilazione" normativa alle mafie "storiche" che rende necessaria un'attività interpretativa particolarmente attenta a porre in risalto "simmetrie" fenomeniche tra realtà fattuali, sociali ed umane diverse fra loro».<sup>17</sup>

Senonché, sotto questo punto di vista, alcune voci in dottrina<sup>18</sup> hanno da tempo osservato che sarebbero proprio i rilievi sociologici, culturali e storici a comportare una sorta di "circolo vizioso": nel senso di dar vita ad una

---

<sup>15</sup> G. FIANDACA, *Commento*, cit., 268; G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 92 ss.

<sup>16</sup> Cass. Pen., Sez. II, 16 marzo 2020, cit., 67.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 64.

<sup>18</sup> Su tutti G. FIANDACA, *Commento*, cit., 260; per A. INGROIA, *L'associazione di tipo mafioso*, Milano, Giuffrè, 1993, 72, le varie soluzioni ermeneutiche proposte dalla giurisprudenza sono addebitabili, «piuttosto che ad un'approfondita riflessione sul dato normativo, ad una (per così dire) "presa d'atto" del materiale probatorio acquisito [...]».

fattispecie a "geometria variabile"<sup>19</sup> ove alcune associazioni (solo alcune e non altre) si considerano già in partenza mafiose, con la rilevante conseguenza di stravolgere, di volta in volta, l'architettura del reato a seconda del "tipo" di associazione preso in esame. Tutto ciò con ovvie e preoccupanti ricadute in tema di tassatività e determinatezza della norma penale, dal momento che l'applicazione dell'art. 416-*bis* c.p. alle mafie "non tradizionali" rischierebbe addirittura di apparire come una indebita estensione, proprio in quanto per «queste ultime non potrebbe farsi appello [...] a quei dati di comune esperienza che possono trarsi dai metodi – di antica "sperimentazione" – praticati nei territori "occupati" da mafia, camorra o 'ndrangheta».<sup>20</sup>

Di tali problematiche sembra ben conscio anche il giudice estensore il quale, nella sentenza che qui si commenta, osserva tuttavia che «è proprio facendo leva sulla lettura "oggettivistica" del dato normativo che è possibile scongiurare un simile epilogo». Ed infatti, se per raggiungere le finalità tipizzate nel terzo comma dell'art. 416-*bis* c.p., un'associazione "senza nome e priva di storia" costruisce il proprio apparato strutturale-strumentale sull'intimidazione diffusa, così da determinare in un determinato ambiente sociale un diffuso clima di terrore il quale, a sua volta, genera assoggettamento ed omertà,

«non viene affatto in discorso un'applicazione "analogica" della fattispecie, ma una normale applicazione del "fatto" tipizzato. Una diversa interpretazione creerebbe, d'altra parte, un'ingiustificata disparità di trattamento, giacché sarebbero assoggettate alla disciplina di maggior rigore solo le associazioni, per così dire, a "denominazione di origine controllata" e non quelle che perseguano gli stessi fini con gli stessi metodi e realizzino, per questa via, il medesimo coefficiente di maggior disvalore rispetto alla normale associazione per delinquere».<sup>21</sup>

##### 5. La parola d'ordine è allora "attenersi al fatto"!

D'altronde quella che gli Ermellini propongono è un'indagine a tutto campo sull'origine, sulla struttura e sull'evoluzione storica del sodalizio di volta in volta considerato (nel caso di specie, il Clan Fasciani di Ostia), indagine da demandare ovviamente all'organo giudicante. Al giudice, dunque, il compito di analizzare, attraverso il suo prudente e rigoroso apprezzamento, se dal compendio probatorio raccolto nel singolo processo emerga la "mafiosità" della consorte. Pertanto, in questo giudizio di "mafiosità in concreto", assumeranno rilievo vari indici sintomatici quali «l'intensità del vincolo di

---

<sup>19</sup> L'espressione è di C. VISCONTI, I. MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, in *Dir. pen. cont.*, 24 gennaio 2019, 15.

<sup>20</sup> Cass. Pen., Sez. II, 16 marzo 2020, cit., 69-70.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 70.

assoggettamento omertoso, la natura e le forme di manifestazione degli strumenti intimidatori, gli specifici settori di intervento e la vastità dell'area attinta dalla egemonia del sodalizio, le molteplicità dei settori illeciti di interesse, la caratura criminale dei soggetti coinvolti, la manifestazione esterna del potere decisionale, la sudditanza degli interlocutori istituzionali e professionali [...]».<sup>22</sup>

Nel caso in questione, la Corte ha ravvisato tutti gli elementi sopra citati in capo al sodalizio capeggiato da Carmine Fasciani.

L'analisi della struttura associativa e dell'evoluzione criminale che ha caratterizzato il sodalizio di Ostia negli ultimi anni ha permesso, infatti, di evincere che quella che in origine appariva come una semplice associazione per delinquere, in un dato momento storico della sua esistenza, ha iniziato un percorso verso la "mafiosizzazione". La fine di tale percorso, coincide con lo sviluppo intorno al gruppo dell'*alone di intimidazione diffusa*<sup>23</sup>, ha «consentito la trasmigrazione di fattispecie giuridica: dalla semplice associazione per delinquere al raggiungimento di quel *quid pluris* che ne ha permesso l'inquadramento in quella di tipo mafioso».<sup>24</sup> Ciò significa, soprattutto, che al termine di questa *fase di transizione* – contrassegnata cronologicamente da vari episodi di violenza ed intimidazione, da rapporti con altre associazioni dello stesso tipo (fra tutti, il Clan Spada di Ostia), dall'espansione dei traffici illeciti e dalla conquista di "spazi d'intervento" via via più estesi nel territorio egemonizzato – «all'esterno il sodalizio fosse percepito come *clan Fasciani* e non come Carmine Fasciani più soci, in quanto la caratura criminale del capo ha strutturato intrinsecamente quella del gruppo e con essa ha finito per confondersi».<sup>25</sup> Ciò in conseguenza della "fama" di violenza e di sopraffazione ormai raggiunta dalla consorteria.<sup>26</sup>

Oltre agli episodi di intimidazione, al controllo del territorio ed alla riconoscibilità esterna, la Suprema Corte ha valorizzato il ruolo di "paciere",

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 79.

<sup>23</sup> Sul punto, si veda la ricca analisi tecnico-giuridica di G. TURONE, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., 115 ss.; analogamente G. A. DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. pen.*, Torino, 1987, 313, secondo cui dall'espressione «si avvalgono» è ricavabile l'intento del legislatore storico di sottolineare il fatto che l'associazione mafiosa «possa concretamente utilizzare uno stato di timore già esistente e diffuso, del quale, in un certo senso, i soci già si avvalgono [...]».

<sup>24</sup> Cass. Pen., Sez. II, 16 marzo 2020, cit., 72.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 75.

<sup>26</sup> Secondo M. RONCO, *L'art. 416-bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa*, in AA. VV. *Il diritto penale della criminalità organizzata*, a cura di B. Romano e G. Tinebra, Milano, Giuffrè, 2013, 74, ai fini della configurazione del reato, va dimostrata l'«intrinseca idoneità di un aggregato umano di incutere paura nei terzi in ragione del già sperimentato esercizio della coazione»; in senso adesivo G. SPAGNOLO, *L'associazione di tipo mafioso*, cit., 29, secondo cui «l'associazione [...] deve possedere, per la ferocia o per l'efficienza dimostrata dai suoi affiliati, una "fama" tale da porre i terzi in una condizione di assoggettamento e di omertà [...]».

tipico delle associazioni mafiose tradizionali, svolto da Carmine Fasciani, al quale era stata conferita tale carica per risolvere – in modo mafioso, appunto – eventuali controversie con altri gruppi criminali. «Il riconoscimento ad un soggetto dell'autorità per risolvere dissidi nell'ambito di una determinata comunità comporta logicamente l'affidamento di un ruolo paragonabile a quello "istituzionale" proprio dei soggetti pubblici a ciò deputati. Nel caso in esame tale investitura consegue esclusivamente al prestigio criminale che in tale ambiente il soggetto si è guadagnato e certamente non di prestigio professionale o di altra positiva qualità socialmente apprezzata. Tale aspetto è espressione di un indice che notoriamente caratterizza le mafie tradizionali e altresì univocamente dimostrativo tanto della forza di pervasività che il sodalizio ha acquisito, quanto del clima di omertà che ne è derivato».<sup>27</sup>

L'ultimo elemento valorizzato dal Decidente ai fini dell'applicazione della fattispecie associativa è infine rappresentato dalle "condizioni passive di timore" ingenerate dalla consorteria e, più nello specifico, dall'assenza di denunce. Nella sentenza si legge infatti che «l'assenza di denunce ad opera delle persone offese, lungi dal dimostrare l'assenza dell'esteriorizzazione del metodo e della pervasività del sodalizio, costituisce, al contrario, un indice fattuale di tipo logico che il giudice del merito ha correttamente valorizzato ai fini della sussistenza del reato». Grazie a ciò, «è stato possibile risalire ad un clima di omertà confermativo del metodo mafioso».

**6.** Sulla base del compendio probatorio sopra delineato, la Corte conclude affermando che «anche la città di Roma ha conosciuto l'esistenza di una presenza "mafiosa", sebbene in modo diverso da altre città del Sud, ma non per questo meno pericolosa o inquinante il tessuto economico-sociale di riferimento».<sup>28</sup>

L'intero percorso esegetico seguito dalla Seconda Sezione della Cassazione mette in luce un punto sul quale è opportuno brevemente soffermarsi.

La pronuncia sopra illustrata, infatti, è da collocarsi, insieme ad altre ugualmente recenti, nel solco di un filone che, lentamente, sta prendendo sempre più corpo a livello giurisprudenziale. E cioè, quando gli Ermellini parlano di "*presenza mafiosa diversa*" rispetto a quella esistente nel Meridione, intendono ovviamente richiamare la giurisprudenza<sup>29</sup> relativa alle

<sup>27</sup> Cass. Pen., Sez. II, 16 marzo 2020, cit., 74.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 79.

<sup>29</sup> Il caposaldo è costituito da Cass., 11 febbraio 1994 (udienza 8 giugno 1993), De Tommasi + 84, CED-198577, relativa alla "Sacra Corona Unita" pugliese. Per pronunzie più recenti, si veda Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 21530 dell'8/2/2018, relativa al Clan Spada di Ostia, secondo cui «il reato previsto dall'art.416-bis cod. pen. è configurabile non solo in relazione alle mafie cosiddette "tradizionali", consistenti in grandi associazioni ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone, ma anche con

c.d. "piccole mafie", vale a dire quegli aggregati delinquenziali, di portata assai meno estesa rispetto alle consorterie mafiose secolari, caratterizzati da un basso numero di appartenenti, da un apparato bellico-finanziario modesto, dal controllo di porzioni di territorio limitato e dall'impiego meno massiccio della forza intimidatrice sul tessuto economico e sociale di riferimento. Orbene, come è stato efficacemente sostenuto in dottrina<sup>30</sup>, per tali consorterie criminali si è reso necessario un intenso lavoro ermeneutico di adattamento – dalla realtà fattuale al "tipo" legale, anche sulla base dello *standard* di prova di volta in volta necessario ed utile alla decisione – che ha infine assunto i tratti di una vera e propria "riduzione di scala".

Ma in realtà, il peculiare "effetto-fisarmonica" della fattispecie incriminatrice – vale a dire il suo continuo allargarsi e restringersi a seconda del "tipo" di fenomenologia associativa preso, di volta in volta, in considerazione – sembra essere legato più alla natura stessa del reato, che ad un'operazione giurisprudenziale di adattamento. E cioè, è innegabile che l'art. 416-bis c.p. sia stato, già *ab origine*, concepito come strumento repressivo che, «dovendosi adattare a un fenomeno criminale tra i più mutevoli e flessibili» del nostro tempo, trova nella duttilità e nella flessibilità il miglior arsenale, «sì da potere accogliere nel suo raggio applicativo ogni mutamento, ogni flessione, in definitiva ogni manifestazione espressiva dell'agire mafioso».<sup>31</sup>

Al tempo stesso, l'aver scolpito la norma incriminatrice all'interno di un perimetro caratterizzato da "pregnanza oggettiva", assicura certamente il rispetto dei principi costituzionali. Dunque, non una fattispecie a "geometria variabile" o "sociologicamente orientata", dal momento che qualunque tentativo di indebita estensione troverà un valido baluardo proprio nell'*effettività* del metodo intimidatorio; metodo che, indubbiamente, è a "forma libera", nel senso che può manifestarsi in qualsiasi modo (con atti eclatanti ovvero con modalità silenti e larvate, purché siano evocative della

---

riguardo alle c.d. "mafie atipiche", costituite da piccole organizzazioni con un basso numero di appartenenti, non necessariamente armate, che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività, avvalendosi del metodo "mafioso" da cui derivano assoggettamento ed omertà, senza, peraltro, che sia necessaria la prova che la forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrata in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di riferimento».

<sup>30</sup> E. MAZZANTINI, *Il delitto di associazione di tipo mafioso alla prova delle organizzazioni criminali della "zona grigia", Il caso di Mafia capitale*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2019, 3, 23 ss.; C. VISCONTI, I. MERENDA, *Metodo mafioso e partecipazione associativa nell'art. 416 bis tra teoria e diritto vivente*, cit., 10; G. INSOLERA, *Il reato di associazione mafiosa: rapporti tra norme sostanziali e norme processuali*, in *Quest. giust.*, 2002, 574 ss.; P. POMANTI, *Principio di tassatività e metamorfosi della fattispecie: l'art. 416 bis c.p.*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 2017, 1, 1 ss. Sono assolutamente contrari a qualunque tentativo di "miniaturizzazione" dei requisiti tipici dell'art. 416-bis c.p. C. MACRÌ, V. MACRÌ, *La legge antimafia*, Napoli, 1983, 23.

<sup>31</sup> L'illuminante analisi è di V. GIGLIO, *Il silenzio è d'oro? La mafia silente al vaglio delle Sezioni Unite*, in [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com), 24 luglio 2019.

fama criminale del gruppo), ma dovrà sempre consistere in un *quid* suscettibile di verifica empirica.<sup>32</sup>

In attesa che le Sezioni Unite “battano un colpo”, sempre se in futuro verranno nuovamente chiamate a pronunciarsi sul terzo comma dell’art. 416-*bis* c.p., tocca per il momento alle sezioni semplici l’ardua impresa di superare le tante *impasse* che da anni bloccano la fattispecie all’interno di un “eterno limbo di incertezza”.

L’impressione è che, dopo questa sentenza, gli organi giudicanti chiamati a pronunciarsi in futuro sull’argomento avranno, per così dire, la “strada tracciata”.

---

<sup>32</sup> Secondo Cass., Sez. II, 23 febbraio 2015, n. 15412, Agresta e altri, il metodo mafioso non implica il necessario ricorso «a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico)», ma può anche consistere nell’avvalersi di «quella forma di intimidazione – per certi aspetti ancora più temibile – che deriva dal non detto, dall’accennato, dal sussurrato, dall’evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere[...]».